

Modalità operative per il riconoscimento delle tariffe a copertura dei costi sostenuti dal GSE per le attività di gestione, verifica e controllo relative ai meccanismi di incentivazione e sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica

DM 24 dicembre 2014 – Allegato 1

Indice

1. Premessa	3
2. Conto Energia	3
3. Ritiro Dedicato	5
4. Scambio sul Posto.....	6
5. Riconoscimento CAR.....	8
6. Biocarburanti	9
7. Impianti CIP6/92	10
8. Titoli di Efficienza Energetica.....	11
9. SEU e SEESEU	12
10. Modifiche impiantistiche	13
11. Modifiche amministrative.....	15

1. Premessa

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, del Decreto-Legge n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014, definisce le nuove tariffe, in vigore dal 1° gennaio 2015 e valide per il triennio 2015-2017, per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo sui meccanismi di incentivazione e sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Tali tariffe, maggiorate dell'IVA, devono essere corrisposte dai beneficiari dei meccanismi di incentivazione e sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ad esclusione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale fino a 3 kW.

Il presente documento, come previsto dall'Allegato 1 del DM 24/12/2014, illustra le modalità operative con cui i soggetti beneficiari dei diversi meccanismi incentivanti sono tenuti a riconoscere al GSE i costi per le attività di gestione, verifica e controllo, con particolare riferimento alle modalità di fatturazione da parte del GSE, di versamento delle tariffe da parte dei soggetti interessati, nonché alle conseguenze del mancato o parziale pagamento delle stesse.

Si specifica che le modalità operative descritte nel presente documento potranno essere soggette a successive revisioni, anche a seguito di specifici adeguamenti dei sistemi informatici del GSE relativi ai meccanismi di incentivazione e sostegno.

2. Conto Energia

La tariffa da corrispondere al GSE dal 1° gennaio 2015 (Allegato 1, punto 1 al DM 24/12/2014), è calcolata sulla base della potenza incentivata dell'impianto fotovoltaico riportata nella Convenzione, applicando corrispettivi unitari variabili in funzione degli scaglioni progressivi di potenza, come indicato nella seguente tabella:

Scaglioni di potenza (kW)					
1<P≤3	3<P≤6	6<P≤20	20<P≤200	200<P≤1.000	P>1.000
€/kW	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW
-	2,2	2	1,8	1,4	1,2

Tabella 1 – Definizione della tariffa: DM 24 dicembre 2014

La tariffa è applicata con cadenza annuale e fino al termine del periodo di incentivazione, agli impianti che beneficiano del Conto Energia, con esclusione degli impianti di potenza nominale fino a 3 kW.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi di applicazione delle tariffe definite dal DM 24 dicembre 2014 per gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia:

Parametri di calcolo	Applicazione del corrispettivo	
Potenza impianto	Modalità di calcolo	Importo da riconoscere al GSE
kW	Formula	€/anno
3	N/A	-
18	$3 \text{ kW} * 0 \text{ €/kW} + (6-3) \text{ kW} * 2,2 \text{ €/kW} + (18-6) \text{ kW} * 2 \text{ €/kW}$	30,6
1.200	$3 \text{ kW} * 0 \text{ €/kW} + (6-3) \text{ kW} * 2,2 \text{ €/kW} + (20-6) \text{ kW} * 2 \text{ €/kW} + (200-20) \text{ kW} * 1,8 \text{ €/kW} + (1.000-200) \text{ kW} * 1,4 \text{ €/kW} + (1.200-1.000) \text{ kW} * 1,2 \text{ €/kW}$	1.718,6

Tabella 2 - Esempi di applicazione delle tariffe

2.1 Modalità di fatturazione da parte del GSE

Il GSE rende disponibile annualmente a ciascun soggetto, sul relativo Portale informatico, la fattura con l'importo da riconoscere, definito sulla base delle tariffe sopra riportate in concomitanza con la prima erogazione degli incentivi nell'anno di competenza.

2.2 Modalità di pagamento

La tariffa è riconosciuta al GSE mediante una compensazione finanziaria da applicare al primo pagamento dell'anno e, in caso di incapacienza, ai pagamenti successivi.

2.3 Conseguenze del mancato o parziale pagamento

In caso di mancata compensazione, il GSE si riserva la facoltà di avviare, nelle sedi opportune, le azioni necessarie al recupero del credito.

3. Ritiro Dedicato

La tariffa da corrispondere al GSE dal 1° gennaio 2015 (Allegato 1, punto 3 al DM 24/12/2014), differenziata per fonte di alimentazione, è calcolata sulla base della potenza nominale di ciascun impianto, applicando corrispettivi unitari variabili in funzione degli scaglioni progressivi di potenza, e prevede un importo massimale annuo come indicato nella seguente tabella:

Fonte	Scaglioni di potenza (kW)			Massimale
	1<P≤20	20<P≤200	P>200	
	€/kW	€/kW	€/kW	€/anno
Solare	0,7	0,65	0,6	10.000
Eolica	0,9	0,8	0,7	10.000
Idraulica	1,1	0,9	0,8	10.000
Altro	1,2	1,0	0,9	10.000

Tabella 3 – Definizione della tariffa: DM 24 dicembre 2014

La tariffa è applicata, con cadenza annuale, agli impianti che nell'anno di riferimento presentino, per almeno un giorno, una Convenzione valida di Ritiro Dedicato, esclusi gli impianti con potenza nominale fino a 3 kW.

Per il calcolo della tariffa si considera la potenza dell'impianto al 1° gennaio dell'anno di riferimento, oppure, in caso di convenzioni stipulate successivamente, a partire dal giorno di decorrenza della Convenzione. Si riportano, di seguito, alcuni esempi di applicazione delle tariffe definite dal DM 24 dicembre 2014 per gli impianti che presentino una Convenzione di Ritiro Dedicato con il GSE:

Parametri di calcolo		Applicazione del corrispettivo	
Fonte impianto	Potenza impianto	Modalità di calcolo	Importo da riconoscere al GSE
	kW	Formula	€/anno
Solare	19	$\min (19 \text{ kW} * 0,7 \text{ €/kW}; 10.000 \text{ €})$	13,3
Eolica	30.000	$\min (20 \text{ kW} * 0,9 \text{ €/kW} + (200-20) \text{ kW} * 0,8 \text{ €/kW} + (30.000-200) \text{ kW} * 0,7 \text{ €/kW}; 10.000 \text{ €})$	10.000,0
Idraulica	3.000	$\min (20 \text{ kW} * 1,1 \text{ €/kW} + (200-20) \text{ kW} * 0,9 \text{ €/kW} + (3.000-200) \text{ kW} * 0,8 \text{ €/kW}; 10.000 \text{ €})$	2.424,0
Biogas	500	$\min (20 \text{ kW} * 1,2 \text{ €/kW} + (200-20) \text{ kW} * 1,0 \text{ €/kW} + (500-200) \text{ kW} * 0,9 \text{ €/kW}; 10.000 \text{ €})$	474,0

Tabella 4 - Esempi di applicazione delle tariffe

3.1 Modalità di fatturazione da parte del GSE

Il GSE rende disponibile annualmente, a ciascun soggetto, sul relativo Portale informatico, la fattura con l'importo da riconoscere, in concomitanza con la prima remunerazione dell'energia nell'anno di competenza.

3.2 Modalità di pagamento

La tariffa è riconosciuta al GSE mediante una compensazione finanziaria da applicare al primo pagamento dell'anno e, in caso di incapacienza, ai pagamenti successivi.

3.3 Conseguenze del mancato o parziale pagamento

In caso di mancata compensazione, il GSE si riserva la facoltà di avviare, nelle sedi opportune, le azioni necessarie al recupero del credito.

4. Scambio sul Posto

La tariffa da riconoscere al GSE a partire dal 1° gennaio 2015 (Allegato 1, punto 4, del DM 24 dicembre 2014) è costituita da un corrispettivo fisso per ciascuna Convenzione e da un corrispettivo variabile in funzione della potenza dell'impianto, come riportato nella seguente tabella:

kW	Corrispettivo fisso	Corrispettivo variabile
	€/anno	€/kW
P≤3	0	0
3<P≤20	30	0
20<P≤500	30	1

Tabella 5 – Definizione della tariffa: DM 24 dicembre 2014

Per i casi in cui lo Scambio sul Posto viene erogato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, si applica un contributo aggiuntivo di 4 €/anno per ogni punto di connessione.

La tariffa è applicata, con cadenza annuale, agli impianti che presentino una Convenzione valida di Scambio sul Posto per almeno un giorno nell'anno di riferimento, ad esclusione degli impianti di potenza nominale fino a 3 kW.

Si specifica, inoltre, che per il calcolo della tariffa si considera la potenza dell'impianto al 1° gennaio dell'anno di riferimento, oppure, in caso di Convenzioni stipulate successivamente, si considera la potenza dell'impianto al giorno di decorrenza della Convenzione.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi di applicazione delle tariffe definite dal DM 24 dicembre 2014:

Parametri di calcolo	Applicazione del corrispettivo	
Potenza impianto	Modalità di calcolo	Importo da riconoscere al GSE
kW	Formula	€/anno
3	N/A	-
18	30 €	30
200	30 €+ (200-20) kW * 1,0 €/kW	210,0

Tabella 6 - Esempi di applicazione delle tariffe

4.1 Modalità di fatturazione da parte del GSE

Il GSE rende disponibile, annualmente, sul relativo Portale informatico, in concomitanza con il primo contributo in conto scambio in acconto dell'anno (cfr. *“Disposizioni Tecniche di Funzionamento - Modalità e condizioni tecnico-operative utilizzate per il Servizio di Scambio sul Posto e per il Servizio di Scambio senza l'obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e di prelievo - capitolo 3”*), la fattura con l'importo da riconoscere.

4.2 Modalità di pagamento

La tariffa è riconosciuta al GSE mediante una compensazione finanziaria da applicare al primo pagamento dell'anno e, in caso di incapacienza, ai pagamenti successivi.

4.3 Conseguenze del mancato o parziale pagamento

In caso di mancata compensazione, il GSE si riserva la facoltà di avviare, nelle sedi opportune, le azioni necessarie al recupero del credito.

5. Riconoscimento CAR

A partire dal 1° gennaio 2015, a carico dei soggetti che fanno richiesta al GSE di riconoscimento CAR delle unità di cogenerazione, è attribuito un contributo di istruttoria (Allegato 1, punto 6, del DM 24 dicembre 2014) determinato sulla base della potenza dell'unità di cogenerazione, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

	Corrispettivo fisso (€)
P ≤ 50 kW	-
50 kW > P ≤ 1 MW	250
1 MW < P ≤ 10 MW	1.500
P > 10 MW	5.000

Tabella 7 – Definizione della tariffa: DM 24 dicembre 2014

Si precisa che, oltre al corrispettivo fisso, in caso di riconoscimento e successivo ritiro dei Titoli di Efficienza Energetica da parte del GSE è previsto anche un corrispettivo variabile pari all'1% del prezzo di ritiro dei medesimi titoli. Le modalità di pagamento del corrispettivo variabile sono definite nel documento “*Disposizioni Tecniche di Funzionamento - Convenzione per il rilascio e il ritiro dei Certificati Bianchi riconosciuti alle unità di cogenerazione ad alto rendimento*” pubblicato sul sito internet del GSE.

5.1 Modalità di fatturazione da parte del GSE

Il GSE, a seguito della ricezione della richiesta di riconoscimento della condizione di Alto Rendimento delle unità di cogenerazione (CAR), provvede ad inviare tramite email o PEC al soggetto richiedente la fattura con l'importo relativo al contributo di istruttoria.

La comunicazione dell'esito della richiesta di riconoscimento CAR è subordinata al riscontro, da parte del GSE, del pagamento della tariffa.

5.2 Modalità di pagamento

L'invio della richiesta di riconoscimento CAR determina l'impegno da parte del soggetto richiedente a corrispondere al GSE il contributo per le spese di istruttoria sopra indicato.

Il soggetto richiedente è tenuto al pagamento delle tariffe esclusivamente tramite bonifico bancario (IBAN indicato in fattura) entro la scadenza riportata all'interno della stessa. La

causale del bonifico bancario deve contenere il numero e la data della fattura per cui si sta effettuando il pagamento.

Si ricorda che il pagamento dei costi di istruttoria deve essere effettuato indipendentemente dall'esito della stessa.

5.3 Conseguenze del mancato o parziale pagamento

In caso di mancato o parziale pagamento, il GSE si riserva la facoltà di avviare, nelle sedi opportune, le azioni necessarie al recupero del credito.

6. Biocarburanti

La tariffa che, a partire dal 1° gennaio 2015, sono tenuti a corrispondere al GSE i Soggetti Obbligati che hanno immesso in consumo biocarburanti (Allegato 1, punto 7, del DM 24 dicembre 2014) è determinata in base al contenuto energetico dei biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente a quello di fatturazione, con una maggiorazione nel caso di immissione in consumo dei biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i., e dei biocarburanti avanzati di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, come riportato nella seguente tabella:

	Tariffa annuale €/GCal
Corrispettivo unitario	0,055
Corrispettivo unitario aggiuntivo in caso di maggiorazione	0,009

Tabella 8 – Definizione della tariffa: DM 24 dicembre 2014

6.1 Modalità di fatturazione da parte del GSE

Il GSE, a seguito di una prima istruttoria documentale sulle autodichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014, rende disponibile a ciascun soggetto, sull'applicativo informatico BIOCAR, la relativa fattura con l'importo da corrispondere.

6.2 Modalità di pagamento

Il soggetto richiedente è tenuto al pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario (IBAN indicato in fattura) entro il termine riportato all'interno della stessa. La causale del bonifico

bancario deve contenere il numero e la data della fattura per cui si sta effettuando il pagamento.

6.3 Conseguenze del mancato o parziale pagamento

Agli operatori che non versassero, in tutto o in parte, i corrispettivi dovuti nei tempi e con le modalità previste dal presente documento, è inibita la ricezione dei Certificati di Immissione in Consumo, sia nella fase di emissione a cura del GSE, sia attraverso il blocco delle funzionalità di scambio dei certificati implementate nel portale informatico BIOCAR.

Il GSE si riserva la facoltà di avviare, nelle sedi opportune, le azioni necessarie al recupero del credito.

7. Impianti CIP6/92

La tariffa che, a partire dal 1° gennaio 2015, sono tenuti a corrispondere i produttori di energia beneficiari del meccanismo CIP6/92 (Allegato 1, punto 9, del DM 24 dicembre 2014) è calcolata sulla base dell'energia ritirata e incentivata dal GSE, applicando un corrispettivo unitario pari a 0,05 c€/kWh.

La tariffa è applicata con cadenza mensile e fino al termine del rapporto contrattuale.

7.1 Modalità di fatturazione da parte del GSE

Il GSE provvede ad emettere, mensilmente, la fattura relativa alla tariffa sopra indicata e a renderla disponibile a ciascun operatore tramite email o PEC.

7.2 Modalità di pagamento

L'operatore è tenuto al pagamento delle tariffe esclusivamente tramite bonifico bancario (IBAN indicato in fattura) entro la scadenza riportata all'interno della stessa. La causale del bonifico bancario deve contenere il numero e la data della fattura per cui si sta effettuando il pagamento.

7.3 Conseguenze del mancato o parziale pagamento

In caso di mancato o parziale pagamento, il GSE si riserva la facoltà di avviare, nelle sedi opportune, le azioni necessarie al recupero del credito.

8. Titoli di efficienza energetica

I soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2021, presentano al GSE le proposte di progetto (PPPM-PC-PS) o le richieste di verifica e certificazione (RVC-RC-RS) per accedere al meccanismo dei TEE, sono tenuti a corrispondere per ogni progetto una tariffa che si compone di una quota fissa, versata dall'operatore in fase di avvio di procedimento amministrativo indipendentemente dall'esito, e di una quota variabile pari a 1,1 euro per ogni titolo rilasciato, applicata secondo la seguente tabella:

		Corrispettivo fisso PPPM	Corrispettivo fisso RVC	Corrispettivo variabile
		[€]	[€]	[€/TEE riconosciuto]
Titoli di Efficienza Energetica	TEE ≤ 100	200	100	-
	100 < TEE ≤ 1.000	500	200	1,1
	1.000 < TEE ≤ 5.000	750	400	
	5.000 < TEE ≤ 15.000	1500	1000	
	15.000 < TEE ≤ 50.000	2000	1500	
	TEE > 50.000	2500	2000	

Tabella 9 – Definizione della tariffa: DM 24 dicembre 2014

Le tariffe che sono tenuti a corrispondere i soggetti che inviano al GSE le Richieste di Verifica Preliminare di conformità (RVP), Nuove schede tecniche o Grandi Progetti, sono indicate nella seguente tabella:

Attività	Corrispettivi
	[€]
RVP	1.000
Nuove schede tecniche	500
Grandi Progetti	5.000

Tabella 10 – Definizione della tariffa: DM 24 dicembre 2014

8.1 Modalità di fatturazione da parte del GSE

Il GSE, in seguito alla presentazione dell'istanza, provvede a emettere la fattura relativa al corrispettivo fisso di istruttoria sulla base dei titoli richiesti.

A seguito delle verifiche effettuate nella fase di istruttoria, il GSE provvede ad emettere la fattura relativa al corrispettivo variabile sulla base dei titoli spettanti, anche a seguito di un'eventuale attività di riesame.

È prevista l'emissione della fattura integrativa relativa alla quota fissa, qualora il numero dei titoli spettanti sia collocato in fascia superiore rispetto a quella relativa ai titoli richiesti.

Il rilascio dei TEE è perfezionato nel momento in cui sia riscontrato l'avvenuto pagamento integrale, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel paragrafo 8.2.

Le fatture verranno rese disponibili a ciascun soggetto richiedente secondo le modalità previste dalla fatturazione elettronica, già disponibili sul sito del GSE.

8.2 Modalità di pagamento

L'invio di una delle richieste sopraindicate determina l'impegno da parte del soggetto richiedente a corrispondere al GSE il contributo per le spese di istruttoria.

Il soggetto richiedente è tenuto al pagamento delle tariffe esclusivamente tramite bonifico bancario (IBAN indicato in fattura) entro la scadenza riportata all'interno della stessa. La causale del bonifico bancario deve contenere il numero e la data della fattura per cui si sta effettuando il pagamento.

Si ricorda che il pagamento dei costi di istruttoria deve essere effettuato indipendentemente dall'esito della stessa.

8.3 Conseguenze del mancato o parziale pagamento

In caso di mancato o parziale pagamento, il GSE si riserva la facoltà di avviare, nelle sedi opportune, le azioni necessarie al recupero del credito.

9. SEU e SEESEU

La tariffa che, a partire dal 1° gennaio 2015, devono riconoscere al GSE i soggetti che fanno richiesta di qualifica SEU e SEESEU (Allegato 1, punto 12, del DM 24 dicembre 2014) è determinata in funzione della tipologia di fonte (solare o altro) e della tipologia di qualifica richiesta (sistemi semplici o complessi), secondo quanto riportato di seguito.

Impianti con P > 20 kW:

Corrispettivo [€/qualifica]		Qualifica	
		Semplice	Complesso
Fonte	Solare	250	500
	Altro	300	550

Tabella 11 – Definizione della tariffa: DM 24 dicembre 2014

Per i soli SEU e SEESEU con impianti di produzione di potenza fino a 20 kW si applica, in tutti i casi, un contributo pari a 50 €

Ad ogni richiesta di modifica apportata ai sistemi già qualificati come SEU/SEESEU (sia per le modifiche impiantistiche sia per quelle amministrativo-commerciali), sarà applicato un onere pari alla metà delle tariffe riportate in tabella.

9.1 Modalità di fatturazione da parte del GSE

Il GSE, a seguito della ricezione della richiesta di qualifica/modifica, provvede ad emettere fattura con l'importo relativo alla spesa di istruttoria e a renderla disponibile a ciascun soggetto tramite email o PEC.

La comunicazione dell'esito della richiesta di qualifica/modifica è subordinata al riscontro, da parte del GSE, del pagamento della tariffa.

9.2 Modalità di pagamento

L'invio della richiesta di qualifica/modifica determina l'impegno da parte del soggetto richiedente a corrispondere al GSE il contributo per le spese di istruttoria sopra indicato.

Il soggetto richiedente è tenuto al pagamento delle tariffe esclusivamente tramite bonifico bancario (IBAN indicato in fattura) entro la scadenza riportata all'interno della stessa. La causale del bonifico bancario deve contenere il numero e la data della fattura per cui si sta effettuando il pagamento.

Si ricorda che il pagamento dei costi di istruttoria deve essere effettuato indipendentemente dall'esito della stessa.

9.3 Conseguenze del mancato o parziale pagamento

In caso di mancato o parziale pagamento, il GSE si riserva la facoltà di avviare, nelle sedi opportune, le azioni necessarie al recupero del credito.

10. Modifiche impiantistiche

A partire dal 1° gennaio 2015, i soggetti che effettuano modifiche in esercizio e richieste preventive a progetto di modifica di impianti (fotovoltaici e FER) che accedono ai meccanismi di incentivazione, devono corrispondere al GSE un contributo di istruttoria (Allegato 1, punto 13.1, del DM 24 dicembre 2014) determinato sulla base della potenza soggetta a modifica, secondo quanto segue.

Per gli impianti fotovoltaici:

Corrispettivo fisso = 50 €/convenzione

+

Corrispettivo variabile = potenza 2 euro a kW per i primi 20 kW

e 1 euro a kW per i successivi

Per impianti non fotovoltaici:

Impianti non fotovoltaici	
kW soggetti a modifica impiantistica	€/ impianto
0-50 kW	50
50-200 kW	90
200-1.000 kW	300
1.000-5.000 kW	710
> 5.000 kW	1.150

Tabella 12 – Definizione della tariffa: DM 24 dicembre 2014

Si precisa inoltre che gli impianti di potenza nominale fino a 3 kW non sono tenuti al pagamento delle tariffe.

10.1 Modalità di fatturazione da parte del GSE

Il GSE, a seguito della comunicazione dell'esito dell'istruttoria relativa alla modifica in esercizio dell'impianto, provvede ad inviare all'operatore, tramite email o PEC, la fattura relativa alla tariffa sopra indicata.

10.2 Modalità di pagamento

L'operatore è tenuto al pagamento delle tariffe esclusivamente tramite bonifico bancario (IBAN indicato in fattura) entro la scadenza riportata all'interno della stessa.

L'operatore è, inoltre, tenuto ad indicare nella causale del bonifico bancario il numero e la data della fattura per la quale sta effettuando il pagamento.

10.3 Conseguenze del mancato o parziale pagamento

In caso di mancato o parziale pagamento, il GSE si riserva la facoltà di avviare, nelle sedi opportune, le azioni necessarie al recupero del credito.

11. Modifiche amministrative

A partire dal 1° gennaio 2015, i soggetti che richiedono al GSE una modifica amministrativa relativa ad una Convenzione in essere devono corrispondere un contributo di istruttoria, (Allegato 1, punto 13.2, del DM 24 dicembre 2014) determinato sulla base della tipologia della modifica, secondo le modalità di seguito riportate.

50 €/pratica nei casi di:

- cambi di titolarità tra persone fisiche per impianti fino a 6 kW
- cambio del regime di cessione dell'energia
- cessione del credito
- altre modifiche amministrative

150 €/pratica nel caso di:

- cambi di titolarità diversi dal punto precedente.

Si precisa inoltre che gli impianti di potenza nominale fino a 3 kW non sono tenuti al pagamento delle tariffe.

11.1 Modalità di fatturazione da parte del GSE

Il GSE, a seguito della comunicazione dell'esito dell'istruttoria relativa alla modifica amministrativa di una Convenzione in essere, provvede ad inviare all'operatore, tramite email o PEC, la fattura relativa alla tariffa sopra indicata.

11.2 Modalità di pagamento

L'operatore è tenuto al pagamento delle tariffe esclusivamente tramite bonifico bancario (IBAN indicato in fattura) entro la scadenza riportata all'interno della stessa.

L'operatore è, inoltre, tenuto ad indicare nella causale del bonifico bancario il numero e la data della fattura per la quale sta effettuando il pagamento.

11.3 Conseguenze del mancato o parziale pagamento

In caso di mancato o parziale pagamento, il GSE si riserva la facoltà di avviare, nelle sedi opportune, le azioni necessarie al recupero del credito.